

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 13/01/2026

FATTO

La cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- è rimasta vittima di una truffa, avendo trasferito a una società di investimenti online ingenti somme di denaro, per importi di volta in volta crescenti utilizzando i servizi di home banking della propria banca, in questa sede convenuta;
- in particolare, i bonifici sono stati eseguiti personalmente, ma come conseguenza di artifici e raggiri attuati dai terzi truffatori, con un consenso da ritenersi viziato ai sensi dell'art. 1427 c.c.;

- tali operazioni erano, altresì, da considerarsi anomale, avuto riguardo alla sua pregressa operatività ordinaria, se si considera l'entità degli importi, la frequenza dei pagamenti, i conti di destinazione;
- la banca non ha applicato alcun filtro o alert antifrode, né l'ha mai contattata per verificare la regolarità delle operazioni.

La ricorrente domanda, quindi, di accertare la responsabilità dell'intermediario convenuto per mancata diligenza nella gestione dei bonifici oggetto della truffa; per l'effetto chiede il rimborso della somma di € 85.000, oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo e al rimborso delle spese del presente procedimento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto, riportato il fatto, afferma quanto segue:

- controparte richiede il rimborso di 3 operazioni di bonifico, disposte per i rispettivi importi di € 5.000,00, € 20.000,00 e € 60.000,00, dal 31/07 all'11/09/24;
- il ricorso è inammissibile, in quanto ha ad oggetto il tentativo di recupero di capitale investito a favore di una presunta piattaforma di trading online, così fuoriuscendo dal perimetro di competenza dell'ABF;
- la società di investimenti indicata dalla cliente, infatti, risulta ancora oggi iscritta all'elenco delle "imprese di investimento autorizzate in altri Stati UE, senza succursali in Italia", tenuto presso la CONSOB;
- non è dunque chiaro se controparte abbia versato i fondi a favore di tale entità, o si sia fatta raggirare da una società "clone";
- nel merito, il ricorso appare infondato, posto che le operazioni di cui si discute sono state disposte, autorizzate e autenticate dalla stessa correntista e appaiono, pertanto, ricadere nel regime previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 11/2010;
- ha eseguito gli ordini di pagamento legittimamente impartiti dalla cliente, senza che le operazioni in parola siano state caratterizzate da una compromissione o violazione del servizio di internet banking;
- non è obbligo della banca quello di verificare gli assetti e il regime autorizzativo dell'intermediario finanziario o della società verso i quali la cliente ha deciso autonomamente di indirizzare i propri capitali;
- ha in ogni caso avviato una procedura di recall dei 3 bonifici in parola, che ha, però, avuto esito negativo.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile *ratione materiae*; in via subordinata, di rigettare nel merito il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; in via ulteriormente subordinata, di ripartire il danno secondo le rispettive responsabilità delle parti ex art. 1227 c.c.

DIRITTO

L'Intermediario convenuto eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza dell'Arbitro, in quanto la pretesa restitutoria della ricorrente riguarderebbe, a suo dire, il mancato recupero degli investimenti finanziari dalla medesima effettuati per mezzo della presunta società di investimenti che gestiva la piattaforma di trading, verso la quale la cliente ha disposto i 3 bonifici in questa sede contestati.

L'eccezione non può trovare accoglimento, considerato che le censure della ricorrente riguardano, in realtà, la mancata attivazione dei presidi antifrode e dei sistemi di monitoraggio automatico dei pagamenti, ad opera del PSP disponente, laddove la stessa cliente riconosce il carattere fraudolento dell'attività posta in essere dai terzi, che si presentavano come referenti di una presunta società di investimenti. La causa petendi radica, quindi, a pieno la competenza di questo Arbitro.

Nel merito, oggetto della presente controversia sono tre bonifici contestati, per un importo complessivo di € 85.000,00 (€ 5.000 + € 20.000 + € 60.000), posti in essere il 1/08/2024, il 30/08/2024, e l'11/09/2024.

La cliente ha versato agli atti la denuncia presentata in data 17/09/24.

Secondo l'orientamento dei Collegi ABF, quando l'operazione – come nel caso di specie – è eseguita per intero dal pagatore (con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione), l'operazione stessa deve considerarsi autorizzata; pertanto, non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/EU ("PSD2") e al D.lgs. n. 11/2010.

Quanto alle modalità della truffa e alla condotta delle parti, rileva il Collegio come la ricorrente si limiti a contestare genericamente alla banca – in assenza di elementi probatori a supporto – il mancato monitoraggio rispetto a pagamenti anomali, da considerare come tali con riguardo alle sconosciute società beneficiarie, all'importo e alla frequenza dei versamenti. Conseguentemente, la ricorrente ritiene che i suddetti pagamenti avrebbero dovuto essere intercettati, in quanto divergenti dalla sua pregressa ordinaria operatività, seppur non sia nemmeno versato agli atti l'estratto conto storico del rapporto, da cui poter verificare la movimentazione pregressa.

Rileva, conclusivamente, questo Collegio come la ricorrente, nella sostanza, invochi la sussistenza di un generico obbligo di protezione gravante sull'intermediario, che, laddove riconosciuto, sfocerebbe in un vero e proprio obbligo di vigilanza e controllo della banca sul merito degli affari del cliente. Della sussistenza di un tale obbligo non vi è, chiaramente, traccia nel nostro ordinamento. Di contro, l'esame degli atti e delle dichiarazioni delle parti consente di ritenere raggiunta la prova dell'efficacia causale determinante della condotta della ricorrente nella produzione dello stesso evento dannoso lamentato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE